

# ADEGUAMENTO STATUTI SOCIETARI E MODELLO DI PREVENZIONE SPORTIVA

**AGGIORNAMENTO DEGLI STATUTI ENTRO IL 30.06.2024**


**ANALISI DELLO STATUTO BASE : dall'art. 13 – all'art. 22**

Workshop del Accademy Piemonte Valle D'Aosta - 24 maggio 2024

**Relatore: Davide Barberis**



# asd statuto



# ordinamento





## Atto costitutivo e statuto

### Art. 7 d.lgs. 36/2021

1. **Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto** nel quale deve fra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

**c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;**

**d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;**

**e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;**

**f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;**

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.



## Art. 11 d.lgs 36/2021

### Incompatibilità

1. **È fatto divieto agli amministratori** delle associazioni e società sportive dilettantistiche di **ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima** Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.



**L'articolo 13** elenca gli organi principali dell'associazione, delineando la struttura organizzativa fondamentale. Ecco un riassunto delle funzioni di ciascun organo citato nell'articolo:

**L'Assemblea degli Associati:** questo è l'**organo sovrano dell'associazione**. Comprende tutti gli associati e ha il potere di prendere le decisioni più importanti, come l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e l'elezione del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria e può essere convocata in seduta straordinaria per questioni di particolare importanza.

**Il Consiglio Direttivo:** è l'**organo esecutivo dell'associazione** e si occupa della gestione quotidiana. Redige il bilancio, gestisce le attività, attua le decisioni dell'Assemblea e si occupa dell'ammissione dei nuovi associati. Il Consiglio è composto da membri eletti dall'Assemblea e ha il compito di eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

**Il Presidente:** ha la **rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione**. È responsabile della convocazione delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea e del coordinamento delle attività gestionali e organizzative dell'associazione. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

**Il Collegio dei Revisori dei Conti:** se previsto, questo organo ha il compito di controllare la gestione finanziaria dell'associazione. È composto da revisori eletti dall'Assemblea, che verificano la correttezza delle operazioni contabili e finanziarie e riferiscono sia al Consiglio Direttivo sia all'Assemblea degli associati.


Questa struttura organizzativa assicura che l'associazione operi in modo **democratico e trasparente**, con un controllo efficace e una chiara distribuzione delle responsabilità.



## Art. 13 - organi dell'associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto



**L'articolo 14 dello statuto** riguarda le disposizioni relative all'Assemblea degli associati. Ecco le principali tematiche trattate:

**Diritto di partecipazione:** tutti gli associati **hanno il diritto di partecipare** all'Assemblea, sottolineando l'importanza dell'inclusione e della partecipazione attiva degli associati nelle decisioni chiave.


**Convocazione dell'Assemblea:** l'Assemblea **viene convocata dal Consiglio Direttivo e presieduta dal Presidente**. I dettagli della convocazione sono comunicati agli associati tramite diversi mezzi (posta raccomandata, e-mail, sistemi di messaggistica) con un preavviso di almeno dieci giorni. Questo evidenzia un impegno verso la trasparenza e la comunicazione efficace.

**Informazioni nella comunicazione:** la comunicazione di convocazione deve includere dettagli specifici come il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea, assicurando che gli associati siano ben informati e preparati per la partecipazione.

**Tipologie di Assemblea:** l'articolo distingue tra Assemblea ordinaria e Assemblea straordinaria, ognuna con scopi e frequenze specifiche. L'Assemblea ordinaria è annuale e si concentra sull'approvazione del bilancio, mentre l'Assemblea straordinaria si occupa di questioni più impattanti come modifiche allo statuto, scioglimento dell'associazione, e operazioni straordinarie come fusioni o scissioni.

**Competenze dell'Assemblea straordinaria:** l'articolo specifica le aree di competenza dell'Assemblea straordinaria, tra cui le modifiche statutarie e le decisioni sulle questioni straordinarie non devolute all'assemblea ordinaria.

Queste disposizioni assicurano che l'associazione operi con una **struttura democratica, garantendo che tutti gli associati possano esercitare i loro diritti di voto e influenzare le decisioni importanti.**



## Art. 14 - Assemblea degli associati

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare all'assemblea. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno o posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica, inviata agli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno e la modalità di svolgimento della stessa.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua attenzione, che non siano devolute all'assemblea ordinaria;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione nonché sulla fusione con altra/e Associazione/i o sulla scissione o conferimento di azienda.



**L'articolo 15** riguarda la validità delle deliberazioni prese durante le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie. Ecco le principali tematiche affrontate:

**Costituzione dell'Assemblea ordinaria:** per essere considerata valida, l'Assemblea ordinaria deve essere costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione. In seconda convocazione, la validità è garantita qualunque sia il numero degli associati presenti. Questo permette flessibilità e assicura che l'Assemblea possa procedere anche con una partecipazione ridotta.

**Le maggioranze dell'Assemblea ordinaria:** le decisioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, garantendo che le decisioni riflettano la volontà della maggioranza degli associati effettivamente partecipanti.

**Costituzione dell'Assemblea straordinaria:** per l'Assemblea straordinaria, è richiesta la presenza della maggioranza degli associati **aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione**. Questo sottolinea l'importanza delle decisioni trattate in queste assemblee, che spesso riguardano questioni più impattanti per la vita dell'associazione.

**Le maggioranze dell'Assemblea straordinaria:** similmente all'ordinaria, anche l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mantenendo un criterio di maggioranza semplice per l'approvazione delle decisioni.

**Scioglimento dell'Associazione:** viene specificato che per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione **si applicano disposizioni specifiche contenute in un altro articolo dello statuto**, il che implica che queste decisioni richiedano procedure o quorum speciali non descritti in questo articolo.

Queste regole sono fondamentali per assicurare che le Assemblee possano operare efficacemente e democraticamente, rispettando il principio di maggioranza e garantendo la partecipazione degli associati nelle decisioni cruciali.




## Art. 15- Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Essa delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.




**L'articolo 16** delinea chi può partecipare e come si svolge la partecipazione alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie. Ecco le principali tematiche trattate in questo articolo:

**Requisiti di partecipazione:** Il diritto di partecipare alle assemblee è riservato agli associati **che sono in regola con il pagamento delle quote associative alla data della convocazione**. Questo stabilisce un legame diretto tra i diritti di partecipazione e il rispetto degli obblighi finanziari verso l'associazione, garantendo che solo i membri attivi e contribuenti abbiano voce nelle decisioni.

**Principio del voto singolo:** ogni associato **ha diritto a un solo voto**. Questo principio sostiene l'equità e la parità di trattamento tra tutti gli associati, assicurando che nessun membro abbia un'influenza sproporzionata sulle decisioni dell'assemblea.

**Delega di voto:** Gli associati possono essere rappresentati in assemblea da un altro associato tramite una delega scritta. Tuttavia, **ogni associato può rappresentare non più di un altro associato**. Questa regola limita la possibilità di accumulare voti e mantiene un bilanciamento democratico all'interno dell'assemblea, promuovendo la partecipazione personale ma permettendo flessibilità per coloro che non possono partecipare di persona.

Queste disposizioni mirano a preservare **un processo decisionale democratico e inclusivo** all'interno dell'associazione, favorendo la partecipazione attiva e responsabile degli associati.



## Art. 16 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative alla data della convocazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.



**L'articolo 17** descrive il **funzionamento** dell'Assemblea degli associati, specificando le responsabilità del Presidente, le procedure di voto e la documentazione delle riunioni. Ecco i principali punti trattati:

**Presidenza dell'Assemblea:** il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea. In sua assenza, il Vice Presidente assume questa **responsabilità**. Se entrambi sono assenti, l'Assemblea può nominare un Presidente temporaneo tra i presenti, scelto dalla maggioranza degli associati presenti. Questo assicura che le riunioni siano sempre guidate da una figura autorizzata.

**Nomina del Segretario:** l'Assemblea nomina un segretario che si occupa della **redazione dei verbali**, tranne nei casi in cui questi siano redatti da un Notaio. Questo ruolo è fondamentale per garantire che tutti gli atti e le decisioni dell'Assemblea siano documentati accuratamente.

**Compiti del Presidente:** il Presidente verifica **la regolarità delle deleghe e la costituzione dell'Assemblea**, dirige le discussioni, e regola le modalità e l'ordine delle votazioni. Questo ruolo è cruciale per assicurare che le procedure assembleari siano seguite correttamente.

**Verbale dell'Assemblea:** di ogni riunione **deve essere redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario**. Una copia del verbale deve essere resa disponibile a tutti gli associati, utilizzando le modalità ritenute più adeguate dal Consiglio Direttivo per garantirne la diffusione. Questo favorisce la trasparenza e consente agli associati di essere informati sulle decisioni prese.

**Partecipazione remota:** È prevista la possibilità di partecipare alle assemblee anche mediante mezzi di **telecomunicazione, a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota**. Le specifiche modalità di partecipazione vengono definite di volta in volta dall'organo amministrativo nella delibera di convocazione. Questo permette una maggiore **flessibilità e inclusione**, facilitando la partecipazione degli associati che non possono essere presenti fisicamente.

Queste disposizioni assicurano che l'Assemblea degli associati operi in **maniera organizzata, efficace e trasparente**, con regole chiare per la conduzione delle riunioni e la documentazione delle decisioni, garantendo il pieno esercizio dei diritti di tutti gli associati.



## Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea


L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall'organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare.



**L'articolo 18** regola la procedura per la **presentazione delle candidature per le cariche sociali**.

Ecco le principali tematiche di questo articolo:

**Presentazione delle candidature:** gli associati che desiderano essere eletti o rieletti nelle cariche sociali devono presentare **formalmente** la propria candidatura. Questa deve essere fatta almeno **quattro giorni** prima della data dell'Assemblea. Questo periodo di preavviso assicura che ci sia tempo sufficiente per organizzare le elezioni e informare gli altri membri dell'associazione riguardo ai candidati.

**Comunicazione al Presidente:** la candidatura deve essere **comunicata per iscritto al Presidente in carica dell'Associazione**. Questo processo formale di notifica serve a garantire che tutte le candidature siano correttamente registrate e gestite in modo appropriato, mantenendo un archivio ufficiale e tracciabile delle intenzioni elette.

**Importanza delle cariche sociali:** la regolamentazione sulla presentazione delle candidature sottolinea l'importanza delle cariche sociali all'interno dell'associazione. Le cariche sociali, essendo posizioni di responsabilità e guida, richiedono una selezione attenta e trasparente per garantire che l'associazione sia guidata efficacemente.

Questo articolo, quindi, stabilisce un procedimento chiaro e ordinato per la presentazione delle candidature, promuovendo la trasparenza e l'organizzazione nell'elezione delle cariche sociali, elementi fondamentali per il buon funzionamento e la legittimità dell'associazione.



## **Art. 18 - Cariche sociali**

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura **almeno 4 giorni** prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone **comunicazione scritta** al Presidente in carica dell'Associazione.



**L'articolo 19** dettaglia il funzionamento e la struttura del Consiglio Direttivo. Ecco le principali tematiche trattate:  
**Composizione del Consiglio Direttivo:** Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è **deciso dall'Assemblea ordinaria, con un minimo di tre membri eletti, tutti associati**. Questa struttura assicura che il Consiglio rappresenti gli interessi degli associati.

**Elezioni degli uffici interni:** All'interno del Consiglio, vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente e, se necessario, un Segretario con funzioni di tesoriere. Queste posizioni sono cruciali per il buon funzionamento e la gestione dell'associazione.

**Durata e rielezione:** I membri del Consiglio rimangono **in carica per quattro anni e sono rieleggibili**. Questo periodo permette una continuità nella gestione, pur consentendo il rinnovamento tramite elezioni periodiche.

**Funzionamento e convocazione:** Il Consiglio viene convocato dal Presidente con un preavviso di almeno due giorni. Le riunioni devono avere la presenza della maggioranza dei consiglieri per essere considerate valide, e le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

**Verbali e trasparenza:** Le deliberazioni del consiglio devono essere documentate in verbali firmati dai responsabili della riunione. Questi verbali sono accessibili agli associati, garantendo trasparenza.

**Incompatibilità di cariche:** **i membri del Consiglio non possono avere cariche equivalenti nei collegi dei probiviri o dei revisori, se presenti, e non possono occupare cariche in altre associazioni o società sportive della stessa federazione, prevenendo conflitti di interesse.**

**Decadenza e surroga:** i membri del consiglio possono decadere in caso di assenze **ingiustificate a tre riunioni**. Se il numero dei consiglieri scende sotto tre, si deve convocare una nuova assemblea per la nomina di nuovi membri.

Questo articolo riflette un impegno verso la struttura organizzativa chiara, la responsabilità interna e la trasparenza, garantendo che il Consiglio Direttivo operi in modo efficace e al servizio degli interessi dell'associazione e dei suoi



## Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria, con un minimo di tre eletti dall'assemblea ed è composto soltanto da Associati. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro [salvo diversa indicazione] anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno o posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica almeno due giorni prima della riunione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto il ruolo di segretario. Gli associati hanno diritto di prendere visione dello stesso.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la decadenza del componente che nel corso dell'esercizio sociale che sia risultato assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, salvo quanto previsto dal comma successivo, deve essere convocata l'assemblea degli associati per surrogare i mancanti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa il numero dei componenti diventi inferiore a tre. In questo caso il presidente o un consigliere dovrà convocare l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo entro quindici giorni.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono in alcun modo ricoprire cariche in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione.



**L'articolo 20** dello statuto di un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) dettaglia le responsabilità e le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo. Ecco le principali tematiche e compiti attribuiti a questo organo:

**Gestione finanziaria:** Il Consiglio Direttivo è responsabile delle decisioni relative sia alle spese ordinarie che straordinarie per la gestione dell'associazione.

**Ammissione degli associati:** Delibera sulle domande di ammissione degli associati, mantenendo il controllo sulla crescita e la composizione dell'associazione.

**Bilancio e rendiconti:** Deve redigere il bilancio o il rendiconto finanziario da presentare all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**Convocazione delle assemblee:** Fissa le date delle assemblee ordinarie, che devono essere indette almeno una volta all'anno, e può richiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria se necessario.

**Regolamenti interni:** Redige i regolamenti interni che regolano le attività associative, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea degli associati.

**Attuazione delle finalità statutarie:** Deve attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni prese dall'assemblea degli associati.

**Gestione sportiva:** Responsabile della gestione sportiva ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

**Contratti e direzione del personale:** Gestisce la stipula, modifica e cessazione dei contratti, definisce i trattamenti economici e coordina il personale dipendente e i collaboratori, inclusi i lavoratori sportivi.

**Gestione dei volontari e rimborsi:** Regolamenta i rapporti con i volontari, incluse le decisioni su tipologie di spese rimborsabili e i limiti dei rimborsi.

**Quote associative:** Fissa le quote sociali necessarie per la partecipazione all'associazione.

**Deleghe funzionali:** Ha la facoltà di nominare delegati, anche tra gli associati esterni al consiglio, per svolgere funzioni specifiche.

**Competenze residue:** Assume ogni altra funzione non esplicitamente attribuita ad altri organi dallo statuto o dalle leggi.

**Modalità di riunione:** Le riunioni possono avvenire anche in modalità remota, purché vengano rispettati i principi di democraticità e collegialità.

**Consulenti esterni:** È possibile far partecipare consulenti esterni alle riunioni del Consiglio Direttivo, su delibera a maggioranza, quando la loro competenza è ritenuta utile.



## Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'associazione;
- b) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- c) redigere il bilancio o il rendiconto da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività associativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati;
- g) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- h) le decisioni inerenti la stipula, la modifica e la cessazione di contratti, la definizione dei relativi trattamenti economici e di eventuali rimborsi spesa, nonché la direzione dell'eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione ivi inclusi i lavoratori sportivi;
- i) l'instaurazione e la regolamentazione di rapporti per lo svolgimento delle prestazioni sportive dei volontari, ivi incluse le decisioni in merito alle tipologie di spese e le attività che possono essere oggetto di rimborso, nonché le condizioni e i limiti massimi dei rimborsi stessi.
- l) la fissazione delle quote sociali;
- m) la facoltà di nominare, anche tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- n) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità "da remoto", a condizione che vengano rispettati i principi di democraticità, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti.

E' consentito al Consiglio direttivo far partecipare, previa delibera a maggioranza, uno o più consulenti qualora la relativa competenza sia opportuna ai fini degli argomenti da trattare.

**L'articolo 21** dello statuto di un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) delinea i ruoli e le responsabilità del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, spiegando come questi ruoli contribuiscano alla gestione e rappresentanza dell'associazione. Ecco un'analisi dettagliata dei compiti di ciascuna di queste figure:

## **Il Presidente**

**Rappresentanza legale e giudiziale:** Il Presidente **ha la rappresentanza legale e giudiziale**

dell'associazione, conferendogli il potere di agire e firmare per conto dell'associazione in tutti gli atti legali e contratti, nonché in qualsiasi procedimento giudiziario.

Rapporti esterni: Può rappresentare l'associazione nei rapporti con enti, società e istituti sia pubblici che privati, garantendo che l'associazione mantenga relazioni formali e professionali con altre entità.

## **Il Vice Presidente**

**Sostituzione del Presidente:** Agisce in sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Questo assicura che le funzioni del Presidente siano sempre coperte.

Deleghe specifiche: Può assumere specifiche responsabilità assegnategli espressamente dal Presidente, permettendo una flessibile distribuzione dei compiti all'interno dell'organo direttivo.

## **Il Segretario**

**Compiti amministrativi:** **Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, gestisce la corrispondenza, e come tesoriere, si occupa della gestione finanziaria dell'associazione.**

**Gestione dei libri contabili:** È responsabile della tenuta dei libri contabili, garantendo che le finanze dell'associazione siano chiare e trasparenti.

**Riscossioni e pagamenti:** Gestisce le riscossioni e i pagamenti, eseguendoli previo mandato del Consiglio Direttivo. Questo ruolo è cruciale per il corretto flusso di cassa e per la gestione finanziaria dell'associazione.

Queste disposizioni statutarie assicurano che ogni ruolo chiave all'interno del Consiglio Direttivo sia ben definito e che ci sia continuità e legalità nell'esecuzione delle responsabilità amministrative, finanziarie e legali, essenziali per il funzionamento efficace e legittimo dell'associazione.



## Art. 21 – Il Presidente – Vice Presidente – Segretario

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario qualora nominato o, in sua assenza, il consigliere delegato dal Consiglio direttivo redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.



**L'articolo 22** specifica le procedure relative alla redazione e approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario dell'associazione. Ecco i principali aspetti trattati:

**Redazione del bilancio:** Il **Consiglio Direttivo è incaricato di redigere il bilancio o il rendiconto economico e finanziario dell'associazione**. Questo documento è fondamentale per la gestione **trasparente e responsabile** dell'associazione, poiché riflette la situazione finanziaria e patrimoniale.

**Approvazione del bilancio:** Il bilancio deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea degli associati **entro quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Questo garantisce che gli associati siano informati e coinvolti nella conferma delle operazioni finanziarie dell'associazione.

**Contenuti del bilancio:** Il bilancio deve fornire un quadro chiaro della situazione economico-finanziaria dell'associazione. Deve includere una distinzione tra le attività istituzionali e quelle commerciali, se presenti. Questo assicura che gli associati possano comprendere facilmente le diverse fonti di reddito e le spese sostenute dall'associazione.

**Trasparenza e correttezza:** Il documento deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare correttamente la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione. Questo principio di trasparenza è essenziale per mantenere la fiducia degli associati e per assicurare una gestione etica e responsabile.


**Disponibilità del bilancio:** Contestualmente alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, una copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati. Questo permette agli associati di esaminare il documento in anticipo, facilitando una discussione informata e costruttiva durante l'assemblea. Queste disposizioni sottolineano l'importanza della responsabilità finanziaria e della trasparenza all'interno dell'associazione, assicurando che tutti gli associati abbiano accesso alle informazioni necessarie per valutare la gestione dell'associazione e partecipare attivamente alle decisioni relative alla sua gestione finanziaria.



## Art. 22 - Il bilancio o il rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.



**L'articolo 20 bis** dello statuto di un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) introduce e descrive le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, quando presente. Ecco un'analisi dettagliata delle sue disposizioni:

**Composizione del Collegio:** Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La scelta di avere membri supplenti assicura la continuità del lavoro di revisione anche in caso di indisponibilità di uno o più revisori effettivi.

**Modalità di elezione:** I membri del Collegio sono eletti dall'Assemblea degli associati. Per essere eletto come membro effettivo, è necessario ricevere il maggior numero di voti validi; i membri supplenti sono quelli che seguono in termini di numero di voti. Questo sistema di elezione favorisce la chiarezza e la legittimità nel processo di selezione dei revisori.

**Presidenza del Collegio:** Il membro effettivo che riceve il maggior numero di voti validi assume la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Questo ruolo è cruciale per la leadership e l'organizzazione interna del Collegio.

**Funzioni del Collegio:** Il compito principale del Collegio è il controllo della gestione finanziaria dell'associazione. Questo include la revisione dei bilanci e delle operazioni finanziarie per assicurare che siano gestite secondo le norme contabili e le disposizioni statutarie.

**Obblighi di rapporto:** Il Collegio ha l'obbligo di riferire sulle proprie attività di controllo sia al Consiglio Direttivo che all'Assemblea degli associati. Questo assicura un livello elevato di trasparenza e permette agli altri organi dell'associazione di essere informati e responsabili rispetto alla situazione finanziaria. La presenza del Collegio dei Revisori dei Conti è un importante strumento di governance all'interno dell'associazione, fornendo una verifica indipendente della correttezza della gestione finanziaria e contribuendo alla fiducia degli associati nella trasparenza e nell'integrità delle operazioni dell'associazione.



## Art. 20 bis - Il Collegio dei Revisori dei Conti se previsto

I Revisori dei Conti (tre Effettivi e due Supplenti) sono eletti dall'Assemblea. Per l'elezione alla carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore. Il Componente che tra quelli Effettivi riporta il maggior numero di voti validi è il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.



Perché  
Chi  
Cosa  
Come  
Dove  
Quando  
Quanto  
Se

